Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 62

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 marzo 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 62-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Molise

Regione Liguria

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 marzo 1985, n. **71.**

Sistemazione finanziaria della residua esposizione debitoria dei soppressi enti mutualistici nei confronti degli istituti bancari creditori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' consolidata l'esposizione debitoria delle gestioni liquidatorie dei soppressi enti mutualistici INAM, casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, Federazione nazionale casse mutue provinciali malattia dei coltivatori diretti e casse mutue coltivatori diretti di Trento e Bolzano, risultante alla data del 31 dicembre 1984 nei confronti degli istituti bancari finanziatori delle gestioni di assistenza sanitaria dei predetti enti mutualistici, sulla base degli estratti conto prodotti da ciascun istituto bancario creditore e verificati dall'ufficio liquidazioni istituito presso il Ministero del tesoro con legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

L'esposizione predetta è assunta a carico dello Stato ed alla sua regolazione si provvede mediante rilascio agli istituti bancari di titoli di Stato, aventi valuta 1° gennaio 1985 e tasso d'interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data.

A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare alla entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

In relazione alla predetta regolazione sono apportate le conseguenti variazioni alla situazione patrimoniale degli enti di cui al primo comma.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1985 in lire 2.430 miliardi, ivi comprese lire 165 miliardi per oneri di interessi e spese, ed in lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per i soli oneri di interessi e spese, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2308):

Presentato dal Ministro del tesoro (GORIA) il 26 novembre 1984.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 20 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, V, XIII e XIV.

Esaminato dalla VI commissione il 17 gennaio 1985 e approvato il 24 gennaio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1142):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 15 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 21 febbraio 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 21 febbraio 1985.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 27 febbraio 1985.

LEGGE 8 marzo 1985, n. **72.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.

3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.

4. E' abrogato il settimo comma dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79 ».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-*bis*. — I servizi comunque resi allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva dal personale di cui agli articoli 10, 11-*bis* e 12 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, in servizio al 1° gennaio 1983, o collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1982, sono considerati, dal 1° gennaio 1983, agli effetti previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, con le modalità indicate all'articolo 3 del predetto decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 1982, n. 869, per la valutazione, ai medesimi effetti, del servizio comunque prestato in carriera diversa da quella di appartenenza dal personale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 1981, n. 432 ».

All'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 135,5 miliardi, si provvede quanto a lire 97 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "trattamento economico dei dirigenti", e, quanto a lire 38,5 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1985 ».

Art. 2.

A partire dal 1° luglio 1985 ed in attesa della riforma della dirigenza dello Stato e degli altri enti pubblici istituzionali e territoriali, le misure e la disciplina del trattamento economico, ivi compresa quella relativa all'inquadramento economico nei livelli retributivi dei dirigenti dello Stato, si applicano ai dirigenti di cui all'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, secondo i rispettivi livelli di raffronto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1981 e ferma restando in ogni caso la dipendenza dagli enti di appartenenza.

A partire dalla stessa data sono estese le norme di stato giuridico con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli da 1 a 20, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che, per quanto riguarda l'accesso alla qualifica di dirigente, la disciplina prevista nella legge 10 luglio 1984, n. 301. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al successivo comma saranno emanate norme volte a consentire, in sede di prima applicazione della presente legge, agli appartenenti alla ex carriera direttiva di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ai sensi dell'articolo 1, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Con norma regolamentare da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettati, sentiti il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, i criteri intesi ad armonizzare la nuova disciplina a quella preesistente ed alle esigenze degli enti e degli utenti, tenendo presente che occorrerà procedere comunque al contenimento del numero dei posti dirigenziali e che in ogni caso la nomina dei dirigenti generali, a partire dalla data di cui al primo comma, avverrà con le modalità di cui agli articoli 16 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, su proposta dei consigli di amministrazione dei competenti enti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2438):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 12 gennaio 1985.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 gennaio 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 16 gennaio 1985.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 30 gennaio 1985, 5 febbraio 1985, 6 febbraio 1985 e 13 febbraio 1985.

Esaminato in aula il 26 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1215):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 1° marzo 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 marzo 1985.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 marzo 1985.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 6 marzo 1985.

Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 1985.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 23 marzo 1985.*

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 1985.

Determinazione del saggio di interesse per il pagamento differito delle imposte di fabbricazione e dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346;

Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non può essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni;

Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 gennaio 1985;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio di interesse applicabile dal 28 gennaio 1985 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, è stabilito nella misura del 14,938 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

NOTE

— Il testo dell'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è il seguente:

« Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ».

(1345)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 1985.

Assegnazione di quote di produzione zucchero ad un gruppo di imprese.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare l'art. 25, ai sensi del quale in Italia possono essere effettuati dei trasferimenti di quote *A* e di quote *B* in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero;

Visto il regolamento (CEE) n. 193 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1981 e successive modificazioni, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento (CEE) n. 1785/81;

Vista la delibera del 7 marzo 1984, con la quale il CIPE ha approvato gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenuti nel piano di risanamento del settore bieticolo-saccarifero, di cui alla legge n. 546 dell'11 ottobre 1983 ed alla legge n. 700 del 19 dicembre 1983;

Considerato che il processo di risanamento e di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero nazionale, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano bieticolo saccarifero, deve perseguire, tra l'altro, l'obiettivo dell'adeguamento delle strutture alle esigenze della bieticoltura nelle singole zone e dell'economica conduzione degli impianti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di favorire — anche nell'interesse dei bieticoltori — gli accorpamenti di quelle società, i cui collegamenti sul piano tecnico, economico e strutturale configurano una entità produttiva integrata;

Considerato che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 193/82, nel contesto dei progetti di ristrutturazione di cui al citato art. 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81, consente tale possibilità, a condizione che le società interessate rispondano in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole:

Considerato che le obbligazioni nei confronti dei singoli coltivatori e quelle derivanti da tutti i rapporti intercorrenti con la Cassa conguaglio zucchero, limitatamente alla produzione relativa alla campagna 1985-86 saranno assunte tramite la società SFIR unitamente e solidalmente dal gruppo SFIR, di cui al dispositivo del presente decreto;

Considerato che, ai sensi della delibera CIPI del 30 novembre 1984, la società SFIR - Società fondiaria industriale romagnola, con sede in Bologna, assumerà, limitatamente alla campagna 1985-86, la piena e diretta responsabilità di gestione e conduzione degli zuccherifici di Comacchio, Pontelagoscuro — di proprietà della società Romana zucchero S.p.a., con sede in Genova — e di S. Pietro in Casale — di proprietà della società AIE - Agricola industriale emiliana S.p.a., con sede in Bologna — e quello di S. Giovanni in Persiceto di proprietà della società Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.a., con sede in Bologna, curandone in particolare in nome proprio, ma nell'interesse comune, l'organizzazione degli approvvigionamenti del prodotto agricolo e delle vendite del prodotto trasformato;

Vista la nota in data 19 febbraio 1985, con la quale la società SFIR quale proprietaria dello zuccherificio di Forlimpopoli con riferimento al quale essa è titolare di quote di produzione ai sensi del richiamato regolamento (CEE) n. 1785/81 ed in quanto responsabile della gestione e della conduzione degli zuccherifici delle altre società già indicate, ha chiesto di essere considerata, limitatamente alla produzione relativa alla campagna 1985-86, ai fini della gestione delle quote comunitarie di produzione, come unica impresa produttrice di zucchero, sommando a tal fine in una unica quota di quintali 1.767.548 di quota *A* e di quintali 247.564 di quota *B*, le quote attribuite con il decreto ministeriale 30 novembre 1981 alle società Romana zucchero, AIE-Mizzana e SFIR;

Considerato che la gestione unitaria degli zuccherifici indicati limitatamente alla produzione relativa alla campagna 1985-86 costituirà elemento di supporto al processo di risanamento e di ristrutturazione in atto e che tutte le condizioni al riguardo previste dal citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 193/82 risultano rispettate;

Decreta:

Le quote di produzione *A* e *B* assegnate con il decreto ministeriale 30 novembre 1981, e successive modificazioni, citato nelle premesse, alla società SFIR - Società fondiaria industriale romagnola, Bologna; al gruppo A.I.E., Bologna; alla società Romana zucchero S.p.a., Genova, limitatamente alla campagna 1985-86, sono assegnate in sommatoria, per quintali 1.767.548 di quota *A* e per quintali 247.564 di quota *B* al gruppo SFIR, Bologna.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(1392)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 febbraio 1985.

Norme integrative e sostitutive dei decreti ministeriali emanati per l'applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, e sue successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio, e sue successive modificazioni;

Considerata la necessità di modificare alcune delle norme di applicazione della legge 11 giugno 1971, n. 426, e sue successive modificazioni;

Considerato che l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevede l'emanazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di norme di applicazione della legge stessa;

Sentite le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Decreta:

Articolo unico

La disposizione contenuta nell'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 è sostituita dalla seguente:

« La commissione per la tenuta del registro è presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale ».

La disposizione contenuta nell'art. 14, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 riformulato dall'art. 12 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è sostituita dalla seguente:

« La commissione d'esame prevista dall'art. 5 della legge è nominata dalla giunta camerale, è presieduta, nell'ordine, dal segretario generale, o da un vice-segretario generale, della camera di commercio oppure dal direttore o altro funzionario degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato oppure da un funzionario camerale appartenente alla VIII qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale ed è costituita dai seguenti membri ».

La locuzione «carni di tutte le specie animali » impiegata nei decreti ministeriali 30 agosto 1971 e 14 gennaio 1972 è comprensiva anche delle carni delle specie ittiche.

Nell'art. 57, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, riformulato dall'art. 41 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, è soppressa la parola « petroliferi ».

Nell'art. 57, secondo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, riformulato dall'art. 41 del decreto ministeriale 28 aprile 1976, sono soppresse le parole « normalmente posti in vendita, nelle farmacie, secondo gli usi »

Nell'art. 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1984 va inserito, prima dell'ultimo comma, il seguente:

« Il rappresentante di cui all'art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che sia iscritto nella sezione speciale può far valere tale iscrizione ai fini dell'esercizio in proprio dell'attività ricettiva senza necessità di essere reiscritto come titolare dell'attività, purché l'iscrizione sia stata disposta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione risiede ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

NOTE

Nota al primo comma:

— Il decreto ministeriale 14 gennaio 1972 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 27 gennaio 1972) contiene il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 6 luglio 1971), che detta norme sulla disciplina del commercio.

Nota al secondo comma:

— Il decreto ministeriale 28 aprile 1976 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 121 dell'8 maggio 1976) contiene « Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 », suindicato.

— Testo dell'art. 5 della legge n. 426/1971, citato dall'art. 14, primo comma, del decreto ministeriale 14 gennaio 1972:

« Art. 5. (*Requisiti professionali per il commercio*). — Coloro che intendono esercitare il commercio di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 1 devono, per la iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) aver superato presso apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nel cui ambito il richiedente intende svolgere la propria attività, un esame di idoneita nell esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede la iscrizione, indicando il settore e la specializzazione merceologica;

2) oppure aver esercitato in proprio per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o aver prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione;

3) oppure aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, istituito o riconosciuto dallo Stato.

Il requisito di cui al punto 1) del comma precedente è in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione. La gamma di tali prodotti sarà determinata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Nota al terzo comma:

— Il decreto ministeriale 30 agosto 1971 (pubbblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 6 settembre 1971) determina le tabelle merceologiche previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nota al quarto comma:

— Testo aggiornato del primo comma dell'art. 57 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972:

« Ai fini dell'art. 45, n. 7, della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

Nota al quinto comma:

— Testo aggiornato del secondo comma dell'art. 57 del decreto ministeriale 14 gennaio 1972:

« Ai fini dell'art. 45, n. 2, della legge, per prodotti farmaceutici o specialità medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari ».

Nota al sesto comma:

— Il decreto ministeriale 24 febbraio 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 3 marzo 1984) detta norme per la « iscrizione delle imprese turistiche nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, istituita dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 » (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983).

— Testo dell'art. 93 del regio decreto n. 773/1931, citato dall'art. 2, penultimo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1984, aggiunto dal presente decreto:

« Art. 93. — La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante ».

(1266)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

DECRETO 20 febbraio 1985.

Approvazione del bilancio finale della gestione liquidatoria del patrimonio ex EGAM.

IL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, *concernente la soppressione dell'EGAM e provvedi*menti per il trasferimento delle società del gruppo all'IRI ed all'ENI, l'istituzione del comitato di liquidazione dei rapporti facenti capo all'EGAM nonche la somministrazione di fondi statali per complessive lire 500 miliardi a favore del predetto comitato;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1977 concernente la costituzione del comitato di cui all'art. 4 del predetto decreto-legge avente il compito di provvedere alle operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo all'EGAM;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrate nel gruppo EGAM;

Vista la legge 15 giugno 1978, n. 279, che ha disposto a favore del comitato di liquidazione un'ulteriore somministrazione di lire 229 miliardi;

Visto l'art. 4 della legge 4 maggio 1983, n. 168, con il quale il ripetuto comitato di liquidazione è stato autorizzato ad utilizzare — in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, penultimo comma, della legge n. 279/78 e nel limite di 15 miliardi — la disponibilità della gestione liquidatoria per integrare le disponibiltà del comitato di liquidazione dell'EAGAT istituito dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1983 con il quale sono state emanate direttive per la chiusura della gestione liquidatoria ex EGAM;

Esaminato il bilancio finale, con la connessa relazione illustrativa, inviato a questo Ministero con lettera n. 19 del 20 giugno 1984, rendiconto che si riferisce, oltre alle somme ricevute ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 103/1977, convertito nella legge numero 267/1977 e dell'art. 8 della legge n. 279/78, a tutte le altre poste attive e passive della liquidazione;

Ritenuto che le risultanze della liquidazione sono debitamente illustrate e correttamente evidenziate in detto bilancio;

Visto il proprio decreto n. 33455 del 20 dicembre 1984, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale è stato approvato lo speciale conto reso dal comitato relativo all'impiego degli apporti statali, ammontanti complessivamente a lire 729 miliardi, dallo stesso ricevuti in attuazione delle citate disposizioni delle leggi n. 267/1977 e n. 279/1978;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bilancio finale della gestione liquidatoria del patrimonio ex EGAM così come riportato ed illustrato nel documento presentato dal comitato di liquidazione con la lettera n. 19/1984 richiamata nelle premesse, bilancio chiuso al 30 novembre 1983 con un saldo attivo di L. 192.830.592.911 e le cui risultanze complessive sono evidenziate nell'allegato *A* del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante.

Art. 2.

E' approvata la ripartizione dell'avanzo finale della liquidazione pari a L. 192.830.592.911, nei seguenti modi e termini:

a) lire 15 miliardi, già erogati, al comitato di liquidazione EAGAT ai sensi dell'art. 4 della legge numero 168/1983;

b) L. 80.430.134.945 all'ENI, di cui L. 79.546.505.461 in numerario, già erogati, e L. 883.629.484 in azioni della ISAI S.p.a., in liquidazione, già trasferite;

c) L. 56.593.480.779 all'IRI, di cui L. 55.971.727.653 in numerario, già erogati, e L. 621.753.126 in azioni della ISAI S.p.a., in liquidazione, già trasferite;

d) L. 40.806.977.187 alla ISAI S.p.a., in liquidazione, di cui L. 10.489.926.303 in numerario e lire 30.317.050.884 in crediti, in amministrazione con effetto dal 30 novembre 1983 ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1983, con il mandato di erogare il residuo non utilizzato all'IRI ed all'ENI nelle proporzioni del 41,302% e del 58,698%.

Art. 3.

Si autorizza la cancellazione del conto dal patrimonio dello Stato della partita contabile relativa al fondo di dotazione EGAM.

Il presente decreto, unitamente all'allegato *A*, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1985

Il Ministro: DARIDA

ALLEGATO *A*

	Situazione all'8-4-77	Disponibilità comitato	Imputazione costi e ricavi	Totale
Entrate:				
Fondo di dotazione		732.058.903.000	— 3.000.000.000	729.058.903.000
Partecipazioni	70.142.051.534		— 62.044.313.445	8.097.738.089
Cassa e banche	3.866.331.374		—	3.866.331.374
Crediti verso società controllate	8.810.641.413		— 6.510.931.992	2.299.709.421
Crediti diversi	3.957.055.334			3.957.055.334
Interessi attivi			+ 113.513.597.929	113.513.597.929
Proventi di gestione			+ 1.421.987.724	1.421.987.724
	86.776.079.655	732.058.903.000	+ 43.380.340.216	862.215.322.871
Banche	129.919.996.051		+ 14.476.091.171	144.396.087.222
Debiti verso società controllate	128.951.654.622		+ 20.261.433.897	149.213.088.519
Debiti diversi	774.703.472			774.703.472
Debiti verso società controllate per copertura perdite	152.518.992.919		— 15.780.440.930	136.738.551.989
Alle società controllate:				
per copertura perdite			+ 221.648.797.149	221.648.797.149
per sottoscrizione c.s.			+ 8.944.740.000	8.944.740.000
Oneri tributari			+ 7.668.761.609	7.668.761.609
	412.165.347.064		+ 257.219.382.896	669.384.729.960
Perdita globale periodo comitato		— 213.839.042.680	213.839.042.680	
Avanzo (disavanzo)	(325.389.267.409)	518.219.860.320	—	192.830.592.911

(1177)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.A. - Calzaturificio F.lli Campanile, con sede in Napoli e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Meccanica navale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastlight, con sede sociale in Napoli e stabilimento in Piazzolla di Nola (Napoli), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spa.Me.Con., forniture civili e militari di Nola (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rite di Aviano (Pordenone), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1982 al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro multindustria di Atessa (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.A.M. - Industria laterizi molisana di Baranello (Campobasso), è prolungata al 30 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, con stabilimento in Cellole (Caserta), è prolungata al 5 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce, stabilimento e uffici di Carolei (Cosenza), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.P.A. - Fabbrica italiana parati ed affini, con stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 marzo 1983 all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stamet - Stampaggi metallici, con sede legale in Alpette (Torino), sede amministrativa e stabilimento in Feletto (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantone I.M.A. - Industria macchine agricole di Vercelli, è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.C con sede in Milano e stabilimenti in Caravaggio (Bergamo) e Lissone (Milano), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Brunate, con sede in Lomazzo (Como) e stabilimenti in Lomazzo (Como) e Tradate (Varese), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Borgomanero in Milano, è prolungata al 26 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zootecnica lucana, in liquidazione, di Potenza, è prolungata al 7 ottobre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini internazionale, in Ferrandina (Matera), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.L.E.M. - Cooperativa lavoratori ex Motta, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Renato Del Francia, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Electro Adda, costruzioni elettromeccaniche, con sede in Brivio e stabilimenti in Brivio e Lecco (Como), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria e ferriere di Crema P. Stramezzi & C., con sede e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.R. - Costruzioni meccaniche Rho, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Concord meccanica Re-Gi, con sede e stabilimento in Cassinetta di Biandronno (Varese), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molgora Modesto di Cerri Fracassi Marini Linda, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simesa, con sede in Milano e stabilimento in Bareggio (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carlo De Micheli di E., industria tessile elastici, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Elli riduttori Saites, con sede e stabilimento in Barbaiana di Lainate (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saffa, con sede in Milano e stabilimento in Somaglia (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmi, con sede in Svisio e stabilimenti in Svisio e Calusco d'Adda (Bergamo), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Melania confezioni (in amministrazione controllata), con sede in Bonate Sotto (Bergamo) e stabilimento in Madone (Bergamo), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni officine meccaniche Grazioli, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comtea, con sede e stabilimento in Carate Brianza (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaieria e tubificio di Brescia, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Borgo Rubber, con sede in Cumiana e stabilimento in Bruino (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fil Mar S.n.c. di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.V.A., in Nichelino (Torino), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corsport, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.L.V.A., in Alessandria, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ocrim, con sede e stabilimento in Cremona, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Vimodrone (Milano), e stabilimento in Laveno Ponte (Varese), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.F.E.A. industriale, con sede e stabilimento in S. Ambrogio (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 dicembre 1980 al 27 giugno 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silma, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo finanziario tessile, con sede in Torino e stabilimenti in Torino, Settimo Torinese, Bosconero, Ozegna (Torino), S. Damiano d'Asti (Asti) e Racconigi (Cuneo), nonché filiali in tutta Italia, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comet, con sede in Torino e stabilimenti in Beinasco e Orbassano (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Ir. - Laterificio irpino, con stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrinofer, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sedi, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastica Tirrena di Giugliano (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro multindustria di Atessa (Chieti), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 27 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zootecnica lucana, in liquidazione, di Potenza, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.Magni confezioni, con sede in Milano e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A. Carraro, con sede e stabilimento in Borgolombardo (Milano), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.R.M. S.p.a., sede legale in Grugliasco (Torino) e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Castello d'Annone (Asti), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica etnea, con sede e stabilimento in Piano Tavola (Catania), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.P.D. - Accumulatori piombo derivati, con sede legale e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria Rinascita S.p.a., con sede legale e stabilimento in Roma è prolungata al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo pastificio S. Antonio Biagio Lecce, stabilimento e uffici di Carolei (Cosenza), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cane profilati, con stabilimento in Cellole (Caserta), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.L.A.M. - Industria laterizi molisana di Baranello (Campobasso), è prolungata al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Napoli Brothers, con sede e stabilimento in Vasanello (Viterbo), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomaificio Giulia S.r.l., con sede legale e stabilimento in Dovadola (Forlì), è prolungata al 22 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 27 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quid legno di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 27 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Photolabor, con direzione e laboratorio in Napoli, è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1321)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 21 gennaio 1985 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola C.A.V. - Cooperativa agricola veneta a r.l., in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 9 dicembre 1971, rep. 14375, reg. soc. 10267;

società cooperativa edilizia S. Matteo a r.l., in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 23 novembre 1972, rep. 17891, reg. soc. 7167;

società cooperativa edilizia Scuderlando 72 a r.l., in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 4 aprile 1975, rep. 150503, reg. soc. 8486;

società cooperativa edilizia Centro studi e coordinamento di Le Famiglie Veronesi a r.l., in Verona, costituita per rogito Cicogna in data 1° ottobre 1976, rep. 24933, reg. soc. 9464;

società cooperativa edilizia Castello a r.l., in Bevilacqua (Verona), costituita per rogito Alberti in data 22 settembre 1978, rep. 18515, reg. soc. 10972;

società cooperativa edilizia Giare a r.l., in Fumane (Verona), costituita per rogito Paolucci in data 27 febbraio 1979, rep. 8752, reg. soc. 11574;

società cooperativa Pastrengo a r.l., in Belluno, costituita per rogito Molinari Raimondi in data 26 marzo 1976, rep. 24189, reg. soc. 2289;

società cooperativa di consumo Luigi Cacciatore a r.l., in Adria (Rovigo), costituita per rogito Mastelloni in data 30 marzo 1952, rep. 42890, reg. soc. 396;

società cooperativa edilizia La Bassonapolesana a r.l., in Loreo (Rovigo), costituita per rogito Stoppa in data 25 marzo 1969, rep. 16729, reg. soc. 1459;

società cooperativa edilizia Marco Polo a r.l., in Caerano S. Marco (Treviso), costituita per rogito Todescan in data 3 marzo 1977, rep. 16730, reg. soc. 8950;

società cooperativa di consumo Radio Farfallina a r.l., in Vittorio Veneto (Treviso), costituita per rogito Molinari Raimondi in data 6 luglio 1977, rep. 28230, reg. soc. 9254;

società cooperativa edilizia Tirvea a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 22 ottobre 1970, repertorio 13284/1481, reg. soc. 1021;

società cooperativa ediliza Villa Albensa a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 24 giugno 1974, rep. 48532/4574, reg. soc. 1069;

società cooperativa edilizia Angelica a r.l., in Chieti, costituita per rogito Pretaroli in data 22 novembre 1978, rep. 31790, reg. soc. 1605;

società cooperativa edilizia Magnolia a r.l., in Chieti Scalo, costituita per rogito De Cinque in data 4 ottobre 1974, rep. 6990, reg. soc. 1131;

socieà cooperativa di produzione e lavoro S.A.G.I. a r.l., in Fossacesia (Chieti), costituita per rogito Colantonio in data 16 agosto 1979, rep. 19613, reg. soc. 1188;

società cooperativa edilizia Fidelitas a r.l., in Chieti, costituita per rogito De Cinque in data 24 gennaio 1970, rep. 971, reg. soc. 856;

società cooperativa di produzione e lavoro Colle Zimato a r.l., in Pennapiedimonte (Chieti), costituita per rogito Messina in data 7 marzo 1978, rep. 7108, reg. soc. 1522;

società cooperativa edilizia La Democratica a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito Colangelo in data 9 gennaio 1980, rep. 54354, reg. soc. 650;

società cooperativa edilizia Histonia Edil a r.l., in Vasto (Chieti), costituita per rogito De Simone in data 29 ottobre 1976, rep. 83238, reg. soc. 426;

società cooperativa edilizia Rinascita a r.l., in Atri (Teramo), costituita per rogito De Angelis in data 4 marzo 1975, rep. 47478, reg. soc. 1798;

società cooperativa edilizia La Castagnola a r.l., in Castel Castagna (Teramo), costituita per rogito Angeloni in data 10 dicembre 1975, rep. 24410, reg. soc. 1890;

società cooperativa edilizia Rinnovamento Terza a r.l., in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), costituita per rogito Zaffagnini in data 11 ottobre 1974, rep. 33825, reg. soc. 1721;

società cooperativa edilizia Rinnovamento Sesta a r.l., in Mosciano Sant'Angelo (Teramo), costituita per rogito Zaffagnini in data 23 novembre 1974, rep. 34267, reg. soc. 1733;

società cooperativa edilizia Acqua marina a r.l., in Roseto A. (Teramo), costituita per rogito Di Gianvito in data 2 aprile 1975, rep. 92689, reg. soc. 1807;

società cooperativa di produzione e lavoro Giornalisti abruzzesi a r.l., in Pescara, costituita per rogito Rozzi in data 22 novembre 1975, rep. 9193, reg. soc. 2792;

società cooperativa agricola Valle del Tavo a r.l., in Penne (Pescara), costituita per rogito Scaccia in data 12 ottobre 1975, rep. 20633, reg. soc. 2751;

società cooperativa edilizia Cooperativa 2000 a r.l., in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Greco in data 20 gennaio 1978, rep. 4507, reg. soc. 566;

società cooperativa edilizia Atlantica a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 12 dicembre 1960, rep. 103264, reg. soc. 2969;

società cooperativa di produzione e lavoro Impianti frigoriferi industriali - I.F.I., in Cagliari, costituita per rogito Cherchi in data 17 giugno 1960, rep. 17213, reg. soc. 2896;

società cooperativa edilizia San Salvatore a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Saba in data 28 gennaio 1961, rep. 105117, reg. soc. 2986;

società cooperativa edilizia Vega a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 1° agosto 1960, rep. 44458, reg. soc. 2892;

società cooperativa di trasporto Autotrasportatori cagliaritani a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 9 ottobre 1978, rep. 16946, reg. soc. 8552;

società cooperativa edilizia Aurelia a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Vallebona in data 17 marzo 1958, rep. 2803, reg. soc. 2629;

società cooperativa edilizia Dipendenti dogana Cagliari a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 7 aprile 1949, rep. 26992, reg. soc. 1646;

società cooperativa mista Transverde a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Sirolli Mendaro in data 26 dicembre 1975, rep. 97489, reg. soc. 7343;

società cooperativa di produzione e lavoro Cogeca a r.l., in Capoterra (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 5 giugno 1973, rep. 223985, reg. soc. 6020;

società cooperativa edilizia Tiziana a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Marielli in data 18 dicembre 1974, rep. 1437, reg. soc. 6956;

società cooperativa edilizia Scanocasa a r.l., in Selargius (Cagliari), costituita per rogito Vallebona in data 17 luglio 1973, rep. 115022, reg. soc. 6426;

società cooperativa edilizia Vie Nuove a r.l., in Quartu S. Elena (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 22 febbraio 1974, rep. 229376, reg. soc. 6591;

società cooperativa edilizia Gioiosa Guardia a r.l., in Villamassargia (Cagliari), costituita per rogito Gialonella in data 5 dicembre 1975, rep. 33867, reg. soc. 7349;

società cooperativa edilizia San Basilide a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 8 aprile 1976, rep. 29830, reg. soc. 817;

società cooperativa edilizia Los Alanos a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 30 maggio 1974, rep. 111844, reg. soc. 722;

società cooperativa mista Securitas a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 18 novembre 1977, rep. 121706, reg. soc. 941;

società cooperativa di produzione e lavoro Raffaele Calamida a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Sau in data 27 novembre 1978, rep. 41945, reg. soc. 1168;

società cooperativa Produttori ortofrutticoli d'Ogliastra agricola (Ortogliastra), in Arzana (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 18 novembre 1972, rep. 5429, reg. soc. 251;

società cooperativa edilizia Gennargentu a r.l., in Nuoro, costituita per rogito Serra in data 16 ottobre 1958, rep. 9418, reg. soc. 282;

società cooperativa agricola Barigadu a r.l., in Busachi (Oristano), costituita per rogito Davino in data 15 luglio 1967, rep. 23981, reg. soc. 1102;

società cooperativa edilizia S. Martino a r.l., in Cabras (Oristano), costituita per rogito Passino in data 10 dicembre 1974, rep. 60395, reg. soc. 1476;

società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa lavoratrici artigianato maglieria (C.L.A.M.) S. Gemma a r.l., in Oristano costituita per rogito Piu in data 25 febbraio 1960, rep. 35365, reg. soc. 863;

società cooperativa agricola Gruppo Pastori a r.l., in Neoneli (Oristano), costituita per rogito Mura in data 15 luglio 1956, rep. 3094, reg. soc. 758;

società cooperativa di produzione e lavoro San Giuseppe a r.l., in Neoneli (Oristano), costituita per rogito Passino in data 7 maggio 1973, rep. 54081, reg. soc. 1370;

società cooperativa di produzione e lavoro Specialblocchi a r.l., in Nughedu S. Vittoria (Oristano), costituita per rogito Passino in data 26 febbraio 1968, rep. 32571, reg. soc. 1124;

società cooperativa agricola San Martino a r.l., in Ollastra Simaxis (Oristano), costituita per rogito Passino in data 9 gennaio 1975, rep. 60732, reg. soc. 1480;

società cooperativa agricola Pace e lavoro a r.l., in Ollastra Simaxis (Oristano), costituita per rogito Piu in data 10 luglio 1948, rep. 10602/6864, reg. soc. 527;

società cooperativa edilizia La Rurale a r.l., in Palmas Arborea (Oristano), costituita per rogito Davino in data 15 luglio 1974, rep. 63511, reg. soc. 1442;

società cooperativa di produzione e lavoro San Martino Cooperativa di pescatori di Palmas Arborea a r.l., in Palmas Arborea (Oristano), costituita per rogito Davino in data 14 ottobre 1977, rep. 73170, reg. soc. 1732;

società cooperativa di produzione e lavoro Arveschida a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 13 ottobre 1978, rep. 5432, reg. soc. 3039;

società cooperativa edilizia Tutti i Santi a r.l., in Firenze, costituita per rogito Valiani in data 19 novembre 1954, rep. 4020, reg. soc. 12371;

società cooperativa di produzione e lavoro Fiorentina costruzioni e bonifiche a r.l., in Firenze, costituita per rogito Borgioli in data 4 settembre 1946, rep. 1605, reg. soc. 8044;

società cooperativa edilizia fra dipendenti della camera di commercio, industria e agricoltura dell'ufficio provinciale industria e commercio e di altre pubbliche amministrazioni - Società cooperativa a r.l., in Firenze, costituita per rogito Del Panta in data 25 gennaio 1951, rep. 7043, reg. soc. 1762;

società cooperativa edilizia San Firenze a r.l., in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 10 settembre 1953, rep. 700, reg. soc. 11752;

società cooperativa edilizia Salvo D'Acquisto a r.l., in Firenze, costituita per rogito De Lucia in data 30 luglio 1954, rep. 324, reg. soc. 12256;

società cooperativa di produzione e lavoro La Gallianese a r.l., in Barberino di Mugello (Firenze), costituita per rogito Colini in data 8 marzo 1946, rep. 5313, reg. soc. 7831;

società cooperativa di consumo di Vorno a r.l., in Capannori (Lucca), costituita per rogito Nobili in data 2 febbraio 1919, rep. 3657, reg. soc. 547;

società cooperativa edilizia Cooperativa alloggi impiegati Forte dei Marmi a r.l., in Forte dei Marmi (Lucca), costituita per rogito Guidugli in data 9 novembre 1958, rep. 32076, reg. soc. 2116;

società cooperativa edilizia Casa Serena a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Sartini in data 23 maggio 1960, rep. 4911, reg. soc. 3279;

società cooperativa edilizia La Darsena a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Migliorini in data 27 febbraio 1964, rep. 163614, reg. soc. 3883;

società cooperativa edilizia I Poggioni a r.l., in Viareggio (Lucca), costituita per rogito Migliorini in data 14 maggio 1963, rep. 150105, reg. soc. 3720;

società cooperativa edilizia Dipendenti ospedalieri a r.l., in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 6 febbraio 1954, rep. 26080, reg. soc. 2173;

società cooperativa edilizia Ferrovieri dello Stato - Co.E.Pers. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Antoni in data 20 maggio 1954, rep. 9291, reg. soc. 2192;

società cooperativa edilizia La Casermetta a r.l., in Pisa, costituita per rogito Troysi in data 8 novembre 1963, rep. 9566, reg. soc. 2961;

società cooperativa edilizia La Fortuna a r.l., in Pisa, costituita per rogito Errera in data 5 aprile 1954, rep. 20169, reg. soc. 2181;

società cooperativa edilizia La Proletaria a r.l., in Pisa, costituita per rogito Lemmi in data 9 dicembre 1971, rep. 115824, reg. soc. 3736;

società cooperativa agricola fra Produttori agricoli della provincia di Pisa a r.l., in Pisa, costituita per rogito Gambini in data 21 gennaio 1954, rep. 26009, reg. soc. 2151;

società cooperativa edilizia Minerva tra magistrati e insegnanti a r.l., in Pisa, costituita per rogito Vichi in data 20 novembre 1968, rep. 2786, reg. soc. 3366;

società cooperativa edificatrice Volterrana a r.l., in Volterra (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 4 giugno 1953, rep. 15081, rep. soc. 2107;

società cooperativa edilizia Bellavalle a r.l., in Pistoia, costituita per rogito Caponetto in data 24 marzo 1978, rep. 192002, reg. soc. 4328;

società cooperativa mista di lavoro e consumo di S. Giovanni delle Contee a r.l., in Sorano (Grosseto), costituita per rogito Bruscalupi in data 26 dicembre 1945, rep. 9637, reg. soc. 308;

società cooperativa edilizia Fervot a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 marzo 1966, rep. 36853, reg. soc. 994/66;

società cooperativa edilizia Cicerone 3° a r.l., in Roma, costituita per rogito Falce in data 20 marzo 1978, rep. 786, reg. soc. 1721/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Cine Assi Coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Jemma in data 23 gennaio 1980, rep. 23414, reg. soc. 1005/80;

società cooperativa edilizia I.R.C., Abit Quinta a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7497, reg. soc. 1653/75;

società cooperativa edilizia I.R.C., Abit Tredicesima a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7505, reg. soc. 1802/75;

società cooperativa edilizia I.R.C., Abit Decima a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7502, reg. soc. 1734/75;

società cooperativa edilizia Stella Azzurra a r.l., in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 27 marzo 1979, rep. 1791, reg. soc. 1718/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro e comunità a r.l., in Roma, costituita per rogito De Facendis, coadiutore di Capasso, in data 18 ottobre 1977, rep. 98858, reg. soc. 4666/77;

società cooperativa di produzione e lavoro Colf Acli Roma a r.l., in Roma, costituita per rogito Brucculeri in data 6 febbraio 1974, rep. 29096, reg. soc. 1512/74;

società cooperativa di produzione e lavoro Agenzia giornalistica Montecitorio a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 27 febbraio 1980, rep. 25846, reg. soc. 2158/80;

società cooperativa edilizia Palazzina nel verde a r.l. in Roma, costituita per rogito Talani in data 17 aprile 1970 rep. 16442, reg. soc. 1321/70;

società cooperativa edilizia Cepimae a r.l., in Roma, costituita per rogito Pitti in data 20 dicembre 1972, reg. soc. 2107/73; soc. 2107/73;

società cooperativa edilizia Angulus Ridet a r.l., in Roma, costituita per rogito Colozza in data 30 aprile 1973, rep. 65300, reg. soc. 2044/73;

società cooperativa di produzione e lavoro Ariccia 80 a r.l., in Ariccia (Roma), costituita per rogito Iannitti Piromallo in data 30 luglio 1980, rep. 7879, reg. soc. 3009;

società cooperativa edilizia Ci.Pro.Ca. - Ciampino progresso casa a r.l., in Ciampino (Roma), costituita per rogito Califano in data 12 novembre 1979, rep. 233, reg. soc. 2841;

società cooperativa edilizia «Edilfamiglia fra capi di famiglie numerose» a r.l., in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Ballarati in data 27 dicembre 1968, rep. 32363, reg. soc. 408/69;

società cooperativa edilizia Collelargo IV a r.l., in Guidonia (Roma), costituita per rogito Antonella Francesco in data 26 febbraio 1964, rep. 65835, reg. soc. 1754;

società cooperativa agricola Amaseno a r.l., in Sonnino (Latina), costituita per rogito Corbò in data 9 gennaio 1969, rep. 74799, reg. soc. 2307;

società cooperativa mista Lazio a r.l., in Roma, costituita per rogito Santarelli in data 23 luglio 1975, rep. 265781, reg. società 3003/75;

società cooperativa edilizia Bari Levante 63, già Nuova Primavera a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 aprile 1963, rep. 42130, reg. soc. 1018;

società cooperativa edilizia Prima Casa 80 a r.l., in Roma, costituita per rogito Marasco in data 13 febbraio 1980, rep. 980190, reg. soc. 1781/80;

società cooperativa edilizia I.R.C., Abit Sesta a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7498, reg. soc. 1654;

società cooperativa di produzione e lavoro Centro ricerche carattero-analitiche e comunicazione interumana W. Reich a r.l., in Roma, costituita per rogito d'Ettore in data 17 novembre 1978, rep. 3515, reg. soc. 3896/78;

società cooperativa di produzione e lavoro Som.Co - Cooperativa sommozzatori a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno in data 11 marzo 1978, rep. 50069, reg. soc. 1441;

società cooperativa edilizia I.R.C., Abit Nona a r.l., in Roma, costituita per rogito Fazio in data 9 aprile 1975, rep. 7501, reg. soc. 1733;

società cooperativa edilizia Eschilo 3ª, in Roma, costituita per rogito Falce in data 25 maggio 1978, rep. 1062, reg. soc. 2479/78;

società cooperativa edilizia La Praevidenter a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 26 aprile 1951, rep. 7687, reg. soc. 1083;

società cooperativa di produzione e lavoro Alfa a r.l., in Roma, costituita per rogito Ottolenghi in data 27 febbraio 1978, rep. 1823, reg. soc. 2343/78;

società cooperativa edilizia Priscilla a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 9 luglio 1968, rep. 131911, reg. soc. 2013/67;

società cooperativa di produzione e lavoro Labor 78 a r.l., in Roma, costituita per rogito Rizzo in data 9 ottobre 1978, rep. 979 (atto aggiuntivo rep. 1461), reg. soc. 537/79;

società cooperativa di produzione e lavoro Concorde cinematografica a r.l., in Roma, costituita per rogito Prato in data 26 aprile 1978, rep. 1120, reg. soc. 1820/78;

società cooperativa di produzione e lavoro C.O.F. - Centro organizzazione film a r.l., in Roma, costituita per rogito Di Ciommo in data 2 febbraio 1978, rep. 231, reg. soc. 987/78;

società cooperativa edilizia 6 marzo 1968 a r.l., in Roma, costituita per rogito D'Andrea, coadiutore di Staterini, in data 6 marzo 1968, rep. 585678, reg. soc. 949/68;

società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa agricola oliviticola di produzione e lavoro Colline verdi a r.l., in Zagarolo (Roma), costituita per rogito Lucci, coadiutore di Fenoaltea, in data 21 marzo 1975, rep. 288309, reg. soc. 1213/75;

società cooperativa edilizia La Scogliera a r.l., in Roma, costituita per rogito Marini in data 23 giugno 1978, rep. 51093, reg soc. 2644/78;

società cooperativa di produzione e lavoro MO.BI. - Mostra brevetti invenzioni a r.l., in Roma, costituita per rogito Guglielmi in data 7 marzo 1977, rep. 6022, reg. soc. 1724/77;

società cooperativa edilizia San Corrado a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 23 maggio 1951, rep. 54610, reg. soc. 1565;

società cooperativa edilizia Autovox settima a r.l., in Roma, costituita per rogito Galiani in data 23 aprile 1971, rep. 23456, reg. soc. 1932/71;

società cooperativa edilizia Il Ceppo a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 28 febbraio 1969, rep. 103543, reg. soc. 720/69;

società cooperativa edilizia Spes, fra mutilati ed invalidi del lavoro a r.l., in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 4 luglio 1967, rep. 128176, reg. soc. 1639/67;

società cooperativa di produzione e lavoro Tipolitografica centromeridionale a r.l., in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 10 novembre 1977, rep. 136, reg. soc. 5292/77;

società cooperativa edilizia Odescalchi a r.l., in Roma, costituita per rogito Rosa in data 14 aprile 1958, rep. 30530, reg. soc. 1383;

società cooperativa edilizia Monteporzio Catone a r.l., in Monteporzio Catone (Roma), costituita per rogito Forleo in data 22 novembre 1974, rep. 201068, reg. soc. 173/75;

società cooperativa edilizia La Serenissima a r.l., in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 6 aprile 1968, rep. 16576, reg. soc. 1484/68;

società cooperativa edilizia Folaga II a r.l., in Roma, costituita per rogito Massacci in data 25 ottobre 1968, rep. 20590, reg. soc. 3160/68;

società cooperativa di produzione e lavoro C.L.E.A. - Cooperativa lavoratori edili e affini a r.l., in Roma, costituita per rogito Federici in data 29 febbraio 1964, rep. 31919, reg. soc. 1925/964;

società cooperativa edilizia Mirabile Romana Lux 059 a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 29 ottobre 1958, rep. 19179, reg. soc. 1898;

società cooperativa edilizia Mariliana Cassia a r.l., in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 28 dicembre 1965, rep. 114725, reg. soc. 53/66;

società cooperativa edilizia Laeta Domus Mea a r.l., in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 19 febbraio 1952, rep. 69208, reg. soc. 549;

società cooperativa edilizia Wanda 1968 a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 21 novembre 1967, rep. 2137, reg. soc. 2827/67;

società cooperativa edilizia S.E.Pro. a r.l., in Roma, costituita per rogito Trapanese in data 10 febbraio 1948, rep. 39206, reg. soc. 302;

società cooperativa mista Coedis a r.l., in Roma, costituita per rogito Massimi in data 9 giugno 1978, rep. 13006, reg. soc. 2450/78;

società cooperativa edilizia L'Unione 67 a r.l., in Roma, costituita per rogito Villani in data 20 dicembre 1966, rep. 42-14, reg. soc. 213/67;

società cooperativa edilizia Epidascopio III a r.l., in Roma, costituita per rogito Paliani in data 17 ottobre 1967, rep. 53201, reg. soc. 2752/67;

società cooperativa di produzione e lavoro Società cooperativa Facchini romani a r.l., in Roma, costituita per rogito Severini in data 22 dicembre 1975, rep. 281864, reg. soc. 750/76;

società cooperativa mista Cassa fidi ed anticipazioni a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 22 maggio 1979, rep. 126701, reg. soc. 2372/79;

società cooperativa edilizia Le Ginestre 1980 a r.l., in Roma, costituita per rogito Lorusso Caputi in data 20 marzo 1980, rep. 4029, reg. soc. 2371/80;

società cooperativa di produzione e lavoro La Recherche a r.l., in Roma, costituita per rogito Mulini in data 19 maggio 1980, rep. 1865, reg. soc. 3073/80;

società cooperativa edilizia Velis a r.l., in Roma, costituita per rogito Novello in data 24 ottobre 1958, rep. 14676, reg. soc. 1831;

società cooperativa edilizia Cristina residence a r.l., in Villanova di Guidonia (Roma), costituita per rogito Pannunzio in data 8 novembre 1979, rep. 3018, reg. soc. 4471/79.

(777-778)

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caluso

Con decreto ministeriale 4 marzo 1985 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caluso, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caluso (Torino).

(1355)

MINISTERO DEL TESORO

N. 47

Corso dei cambi del 7 marzo 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2123,60	2123,60	2123,50	2123,60	2123,80	2138 —	2124 —	2123,60	2123,60	2123,60
Marco germanico	622,85	622,85	622,75	622,85	622,750	622,45	622,74	622,85	622,85	622,85
Franco francese	203,85	203,85	203,75	203,85	203,750	203,75	203,95	203,85	203,85	203,85
Fiorino olandese	550,47	550,47	550,70	550,47	550,500	550,45	550,30	550,47	550,47	550,43
Franco belga	31,011	31,011	31,02	31,011	30,500	30,75	30,9990	31,011	31,011	31
Lira sterlina	2260 —	2260 —	2257 —	2260 —	2260,25	2260,10	2260,50	2260 —	2260 —	2260 —
Lira irlandese	1939,60	1939,60	1940 —	1939,60	1940 —	1937,50	1940,50	1939,60	1939,60	—
Corona danese	174,34	174,34	174,20	174,34	174,25	174,05	174,36	174,34	174,34	174,35
Dracma	14,926	14,926	14,90	14,926	—	—	14,85	14,926	14,926	—
E.C.U.	1385,50	1385,50	1387 —	1385,50	1386,82	1382,13	1385,75	1385,50	1385,50	1385,50
Dollaro canadese	1511,70	1511,70	1516 —	1511,70	1512 —	1518,12	1512,50	1511,70	1511,70	1511,70
Yen giapponese	8,124	8,124	8,13	8,121	8,125	8,15	8,1180	8,124	8,124	8,13
Franco svizzero	730,35	730,35	730,40	730,35	729,75	729,10	729,30	730,35	730,35	730,35
Scellino austriaco	88,735	88,735	88,64	88,735	88,75	88,50	88,75	88,735	88,735	88,74
Corona norvegese	217,94	217,94	218,25	217,94	217,95	217,85	218,02	217,94	217,94	217,95
Corona svedese	219,85	219,85	220 —	219,85	219,75	219,95	219,85	219,85	219,85	219,85
FIM	300,98	300,98	301 —	300,98	301,25	300,85	301,45	300,98	300,98	—
Escudo portoghese	11,32	11,32	11,45	11,32	11,35	11,40	11,40	11,32	11,32	11,32
Peseta spagnola	11,267	11,267	11,28	11,267	11,275	11,25	11,2750	11,267	11,267	11,27

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2123,800
Marco germanico	622,795
Franco francese	203,900
Fiorino olandese	550,385
Franco belga	31,005
Lira sterlina	2260,250
Lira irlandese	1940,050
Corona danese	174,350
Dracma	14,888
E.C.U.	1385,620
Dollaro canadese	1512,100
Yen giapponese	8,121
Franco svizzero	729,825
Scellino austriaco	88,742
Corona norvegese	217,9 0
Corona svedese	219,850
FIM	301,215
Escudo portoghese	11,360
Peseta spagnola	11,271

Media dei titoli del 7 marzo 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	57,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,400
» 6 % » » 1971-86	92,500
» 6 % » » 1972-87	91,950
» 9 % » » 1975-90	91,100
» 9 % » » 1976-91	89 —
» 10 % » » 1977-92	94,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,700
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950
» » » 1-4-1981/86 16 %	102 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	91,400
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	103,100
» » » » 1- 4-1983/85	99,925
» » » » 1- 5-1983/85	100,175
» » » » 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	103,300
» » » » 1- 5-1982/86	102,825
» » » » 1- 6-1982/86	103,200
» » » » 1- 7-1982/86	103,650
» » » » 1- 8-1982/86	102,775
» » » » 1- 9-1982/86	102,450
» » » » 1-10-1982/86	102,400
» » » » 1-11-1982/86	102,650
» » » » 1-12-1982/86	102,600
» » » » 1- 7-1983/86	101,375
» » » » 1- 8-1983/86	101,275
» » » » 1- 9-1983/86	101,375
» » » » 1-10-1983/86	101,250
» » » » 1- 1-1983/87	102,900
» » » » 1- 2-1983/87	103,175
» » » » 1- 3-1983/87	103,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1983/87 . .	102,975
» » » » 1- 5-1983/87 . .	103,100
» » » » 1- 6-1983/87 . .	103,425
» » » » 1-11-1983/87 . .	101,650
» » » » 1-12-1983/87 . .	102 —
» » » » 1- 7-1983/88 . .	103,200
» » » » 1- 8-1983/88 . .	103,100
» » » » 1- 9-1983/88 . .	103,300
» » » » 1-10-1983/88 . .	103,050
» » » » 1-11-1983/88 . .	104 —
» » » » 1- 1-1984/88 . .	102,150
» » » » 1- 2-1984/88 . .	102,950
» » » » 1- 3-1984/88 . .	102,200
» » » » 1- 4-1984/88 . .	101,250
» » » » 1- 5-1984/88 . .	101,900
» » » » 1- 6-1984/88 . .	101,550
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,075
» » » » 1- 1-1984/91 . .	104 —
» » » » 1- 2-1984/91 . .	103,925
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,850
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,650
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,525
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,550
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,650
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,200
» » » 17 % 1- 7-1985	101,975
» » » 17 % 1-10-1985	101,550
» » » 16 % 1- 1-1986	101,550
» » » 14 % 1- 4-1986	100,850
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,450
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,075
» » » » 1983/90 11,50 %	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Simaquat

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985 è revocata la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 10 ottobre 1983 all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, via Privata Vasto, 1, del presidio sanitario denominato Simaquat, già registrato al n. 5465.

(1330)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Villanterio e Arona

Con decreto 24 gennaio 1985, n. 2271, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex alveo del fiume Lambro segnati nel catasto del comune di Villanterio (Pavia) ai fogli n. 4 e n. 5 di complessivi Ha 2.44.40 ed indicati nella planimetria con le lettere A, B, C e D rilasciata il 4 febbraio 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 24 gennaio 1985, n. 2277, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in fregio al lago Maggiore, con i manufatti sopra insistenti segnato nel catasto del comune di Arona (Novara) al foglio n. 8, mappale 142/*b* di mq 640,78 ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 marzo 1984, in scala 1:1500 dall'ufficio tecnico erariale di Novara, che fa parte integrante del citato decreto.

(1332)

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 312.885.885, dovuto dalla S.p.a. Corderia napoletana, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1985 la riscossione del carico tributario di L. 120.587.007 dovuto dalla S.p.a. De Angelis Tessilflora è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Campobasso nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(999)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 13 febbraio 1985 concernente: « Schema di bilancio delle comunità montane ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 1° marzo 1985).

Nel quadro generale riassuntivo, alla pag. 1608, lettera *E*, le entrate si riferiscono ai titoli I, II, III e V, anziché ai titoli I, II, III e IV.

(1396)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento C.I.P. n. 11 riguardante: « Nuovo regime di regolamentazione dei prezzi dei gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) e del metano per autotrazione ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 2 marzo 1985).

Nel provvedimento C.I.P. citato in epigrafe, al punto 4, ove è scritto: « ... con provvedimento C.I.P. n. 15 del *12 maggio 1984* ... », leggasi: « ... con provvedimento C.I.P. n. 15 del *12 giugno 1984* ... ».

(1398)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 48 del 25 febbraio 1985).

Nel comunicato citato in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 1426, seconda colonna, quarantacinquesimo rigo, anziché: « Emissione *quindicennale* - Em. 1979 », leggasi: « Emissione *decennale* - Em. 1979 »;

pag. 1426, seconda colonna, quarantanovesimo rigo, anziché: « Emissione *quindicennale* - Em. 1980 », leggasi: « Emissioné *decennale* - Em. 1980 ».

(1421)

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caluso, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 5 marzo 1985 il dott. Silvano Ferri, nato a Pontassieve (Firenze) il 20 novembre 1921, è stato nominato commissario straordinario e i signori: dott. Cesare Ferrero, nato a Torino il 2 novembre 1936, prof. Alberto Iorio, nato a Bologna il 24 ottobre 1940, dott. Carlo Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940, sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caluso, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caluso (Torino), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1356)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere (ruolo professionale posizione funzionale ingegnere) presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

(1363)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 60 dell'11 marzo 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, in Sassari: Concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto veterinario, un posto di segretario generale, un posto di assistente veterinario, a quattro posti di operaio comune, e, per soli titoli, al posto di direttore.

Fondazione «Centro Praxis», in S. Maria a Vico: Concorso nazionale per l'assegnazione di una borsa di studio nel campo delle malattie neurologiche.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1985, n. 5.

Conferma per l'anno 1985 della conferibilità degli incarichi a tempo pieno per l'opera di ricostruzione ad amministratori del Friuli terremotato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei comuni classificati disastrati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di conferire l'incarico di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione con la connessa indennità, disciplinata dalla legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, e successive modificazioni, può essere esercitata fino al 31 dicembre 1985 limitatamente al sindaco o ad un suo delegato. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti, l'incarico di dedicarsi a tempo pieno può essere conferito anche ad un altro amministratore.

Gli incarichi a tempo pieno e le connesse indennità, conferiti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 93, dalle comunità montane ed in atto al 31 dicembre 1984 in forza della legge regionale 7 marzo 1984, n. 8, possono essere ulteriormente prorogati, qualora ne permanga la effettiva necessità, fino al 31 dicembre 1985 con deliberazione assunta dal competente organo in seduta pubblica e a voti segreti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 15 gennaio 1985

BIASUTTI

(468)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1984, n. 28.

Norme di disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 348 in data 19 dicembre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME DI DISCIPLINA DEI CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE E LA REVOCA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 1.

Ambito di applicazione delle norme

Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni, delle province o dei comuni nonché a quelli acquisiti, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici comunque utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

c) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione, amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

d) di proprieta degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o delle regioni.

Possono altresì essere esclusi, previa specifica individuazione con atto deliberativo, soggetto comunque all'approvazione del consiglio regionale, dell'ente pubblico proprietario quegli alloggi che per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza insediata, o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

Le norme della presente legge si applicano, altresì, alle case-parcheggio e ai ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

Art. 2.

Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali);

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392/78 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore a 50 mq per tre persone, non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre;

d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitativo medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392, e con i seguenti parametri:

1. superficie corrispondente allo standard abitativo regionale:

superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):

45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone
60 » + 12 » = » 72 » 3-4 persone
75 » + 15 » = » 90 » 5 persone
95 » + 19 » = » 114 » 6 persone
ed oltre;

2. tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

3. classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4. coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5. coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6. coefficiente di vetustà pari a venti anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente;

7. coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) assenze di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457/78, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse;

g) non aver ceduto in tutto o in parte — fuori dei casi previsti dalla legge — l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della (o delle) persona (e) convivente (i).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 per il requisito relativo al reddito. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

Art. 3.

Norme per l'emanazione dei bandi di concorso

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune.

Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformità con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi. In sede di prima applicazione i bandi vengono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione delle graduatorie definitive relative ai nuovi bandi generali gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

Gli aggiornamenti di norma biennale, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro i sei mesi successivi alla scadenza del biennio e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro gli ulteriori sei mesi.

I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando.

I comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme tra le quali:

affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni e nelle bacheche delle sedi centrali delle aziende con più di 100 dipendenti e nelle sedi degli IACP e degli altri enti pubblici;

pubblicazione di avviso su quotidiani e radio-giornali di maggiore ascolto e diffusione locale nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione può provvedere in sostituzione, avvalendosi degli IACP competenti per territorio.

Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Regione si riserva di autorizzare anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

Art. 4.

Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso deve contenere:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Regione per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di sessanta giorni per la presentazione dalla domanda;

e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di sessanta giorni, per i residenti nell'area europea, e di novanta giorni per i residenti nei Paesi extra europei.

La giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva lo schema tipo di bando di concorso e il modulo tipo della domanda.

Art. 5.

Contenuti e presentazione delle domande

La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dei caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;

c) il reddito complessivo del nucleo familiare;

d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1966, n. 15, sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, dell'art. 2.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

Art. 6.

Istruttoria della domanda

Il comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine può richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti anche avvalendosi della collaborazione del comune in cui il concorrente risiede o lavora.

Il comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda.

Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla commissione di cui all'art. 7 per la formazione della graduatoria.

per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti comma i comuni possono avvalersi, previa convenzione, dell'I.A.C.P. territorialmente competente ovvero degli uffici alloggi comunali.

Nel caso di inadempienza la giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria.

La giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni e agli I.A.C.P. per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli domanda.

Il comune, qualora riscontri che il reddito, di cui alla lettera *f)* del precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente ed ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto può segnalare alla commissione di cui al successivo art. 7 avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva, e fornendo ogni idonea documentazione, ove esistente, atta a comprovarli.

Art. 7.

Commissione per la formazione della graduatoria

La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della giunta regionale, per ambiti territoriali predeterminati anche in relazione alla prevedibile entità della domanda, al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino i dieci mesi dall'emanazione del bando.

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono richiedere la nomina di una o più sottocommissioni, allo scopo di formare la graduatoria entro i termini di cui al comma precedente, tenuto conto del dettato del successivo articolo 9, ferma restando la necessità di una graduatoria unica per tutto il territorio comunale. La commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale civile o amministrativo competente per territorio;

b) da tre rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'ANCI su proposta dei comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

d) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

e) da un rappresentante dell'ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.

Per ogni componente della commissione la giunta regionale nomina un supplente.

I membri supplenti della commissione sono designati, con uguale procedimento, contestualmente ai membri effettivi.

La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.

La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un periodo superiore al successivo quinquennio.

La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dei comuni interessati, scelti d'intesa tra i medesimi, che designano anche il segretario.

La commissione ha sede presso uno dei comuni interessati, indicato nel decreto di nomina della commissione stessa.

L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico dei comuni ed è ripartito secondo il peso della domanda.

Art. 8.

Punteggi di selezione della domanda

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorità. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono riferiti al livello di gravità del bisogno abitativo.

La prima fase di selezione della domanda comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:

A) *Condizioni soggettive*:

a-1) reddito pro-capite del nucleo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge n. 457/78, e successive modificazioni ed integrazioni:

non superiore a L. 1.000.000 annue per persona: 3 punti;
non superiore a L. 1.500.000 annue per persona: 2 punti;
non superiore a L. 2.000.000 annue per persona: 1 punto.

Dette classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modificazioni annuali del limite di assegnazione effettuato dal CIPE, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 15 febbraio 1980, n. 25;

a-2) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: punti uno;

a-3) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda a famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno: punti uno.

Il punteggio è attribuibile — a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età — soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a-4) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3): punti uno; se l'handicappato è il capo famiglia il punteggio e raddoppiato;

a-5) nuclei familiari che rientrino in Italia per licenziamento o perdita del posto di lavoro del capo famiglia, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi): un punto;

a-6) composizione del nucleo familiare: da uno a tre persone: zero punti; da quattro a sei persone: due punti; oltre sei persone: tre punti.

A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, per condizioni soggettive, un punteggio totale superiore a 6.

B) *Condizioni oggettive*:

b-1) situazione di grave disagio abitativo accertato da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni dalla data del bando, dovuta a:

b-1.1) abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione o procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica; condizione molto grave: tre punti;

b-1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto di almeno due unità: coabitazione con parenti: un punto; coabitazione con estranei: tre punti.

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto *b*-1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2) situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando:

b-2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:

da oltre due a tre persone a vano utile: punti uno;
da oltre tre persone a quattro persone a vano utile: tre punti;
da oltre quattro persone a vano utile: punti quattro;

b-3) abitazione in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari da certificarsi dall'autorità sanitaria comunale competente: tre punti.

Le condizioni dei precedenti punti *b*-3) e *b*-1.1) non sono tra loro cumulabili. Sono invece cumulabili i punti *b*-1.2) e *b*-2.1);

b-4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio: tre punti.

C) *Condizioni aggiuntive*:

richiedenti in condizioni di pendolarità comportanti un viaggio con i mezzi di trasporto pubblico, di durata non inferiore a due ore: un punto.

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatorie secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal segretario comunale.

All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto *b*-1), o nella condizione di cui al punto *b*-4).

All'interno di ciascuna classe di punteggio hanno altresì la priorità i richiedenti che per una singola condizione oggettiva o soggettiva abbiano conseguito il punteggio parziale più elevato.

Gli appartenenti ai gruppi sociali più deboli individuati ai precedenti punti *a*-2) e *a*-3) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, così da rendere più agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 45, che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del peso della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati.

Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui alla precedente lettera *a*-4), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonché di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo art. 15.

Art. 9.

Formazione della graduatoria

La commissione entro il tempo totale derivante dall'esame e definizione di 400 domande al mese, dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonché dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata nell'albo pretorio del comune per quarantacinque giorni consecutivi. I comuni seguono altresì le stesse forme di pubblicità previste per il bando. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, nei modi di legge, alla commissione, che provvede sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8.

La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 10.

Accertamento del reddito

Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lettera *f)* del precedente art. 2, nonché della relativa determinazione, la commissione, nel caso di incompletezza o di sospetta inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi, precisi, concordanti segnalati dal comune, ai sensi del precedente art. 6 ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e, dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Art. 11.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.

Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalità di cui al precedente art. 3 ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare — a pena di cancellazione dalla stessa — ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare — previa richiesta motivata di autorizzazione alla Regione — i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392

E' altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

Per la presentazione delle domande la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisoria e definitiva valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

Art. 12.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempre che permangano i requisiti e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla formazione della graduatoria definitiva. In caso contrario la verifica deve riguardare anche la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al punteggio.

Qualora il comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti o delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il comune stesso trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 7 la quale, nei successivi venti giorni provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

Art. 13.

Assegnazione e standard dell'alloggio

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal comune territorialmente competente.

Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili, entro otto giorni dalla data di disponibilità.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 2, lettera *c)*.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 14.

Scelta e consegna degli alloggi

Il sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso la sede dell'ente gestore.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo

La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata assegnazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga da concedersi dal comune a seguito di motivata istanza.

L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza — previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a undici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti — è pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratori emigrati all'estero.

Il provvedimento del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Contro il provvedimento del sindaco l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 15.
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

Non è ammessa alcuna altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Regione, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo.

La proposta dei comuni dovrà tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763/81.

Art. 16.
Subentro nella domanda e nell'assegnazione

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato, ove in possesso dei requisiti.

Al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza «more uxorio», di parentela ed affinità, anche — secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 — nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.

Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Titolo II
NORME PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 17.
Programmazione della mobilità

Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il comune, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota definita dal comune non superiore al 30% di quelli di nuova assegnazione.

Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità attraverso la pubblicazione periodica con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenze e modalità definite d'intesa con il comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

Art. 18.
Domande e criteri di mobilità

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate all'ente gestore, corredate dalle motivazioni della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l'ordine di priorità:

1) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;

2) situazioni di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

4) ulteriori motivazioni di rilevante gravità da valutarsi da parte della commissione.

Art. 19.
Commissione per la mobilità

La commissione, istituita presso il comune è così composta:

da due rappresentanti dell'ente gestore;

da due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;

da due rappresentanti del comune su cui sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.

La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio alloggio, stabilendo i criteri per la formazione della graduatoria ed il regolamento per il proprio funzionamento. Il comune e l'ente gestore possono fissare, in base alle situazioni locali, motivazioni aggiuntive e priorità di mobilità.

La commissione è di norma istituita presso tutti i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 20.
Norme per la gestione della mobilità

Nell'attuazione del programma di mobilità il comune e l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il contenimento delle precedenti condizioni abitative.

In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorità all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso

l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuove costruzioni. Deve altresì essere concessa priorità ai cambi alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferire in quelli minimi.

Per ciascun assegnatario e ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, né per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.

Per il cambio-alloggio deve essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità se non utilizzati entro trenta giorni per il citato programma vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

L'ente gestore per grave sottoutilizzazione della superficie dell'alloggio o per altro giustificato motivo può, altresì, proporre il cambio-alloggio alla commissione e l'assegnatario, in caso di non accettazione del cambio stesso, è tenuto a corrispondere un canone determinato ai sensi della legge n. 392/78, fatta eccezione per gli assegnatari percettori di pensioni minime o sociali.

Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini e su proposta dell'ente gestore e del comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'ente gestore che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

Gli interessati possono presentare opposizione al programma di mobilità al sindaco del comune nei trenta giorni successivi dalla data di comunicazione; il sindaco è tenuto a decidere entro sessanta giorni sentita la commissione.

Titolo III

NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 21.

Definizione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 è diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione a norma del secondo comma dell'art. 25 della legge n. 513/77, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi ai fini del reinvestimento, da destinare al recupero ed alla costruzione di alloggi.

Le entrate degli IACP sono interamente soggette alle norme dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Le entrate degli altri enti proprietari o gestori debbono essere impiegate secondo le finalità delle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 25, sulla base di programmi annuali, comunicati alla Regione entro i trenta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali, ciascuno di mq 14 con riferimento a quanto stabilito al successivo titolo.

Art. 22.

Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 20 gli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari e determinato ai sensi del precedente art. 2, lettera *f*).

In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 23.

Caratteri oggettivi dell'alloggio

I caratteri oggettivi dell'alloggio e i coefficienti ad essi relativi sono quelli espressi dagli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli relativamente alla superficie convenzionale, alla tipologia, alla classe demografica dei comuni, all'ubicazione.

Art. 24.

Superficie convenzionale

La superficie convenzionale è determinata a norma dello art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo.

Art. 25.

Tipologia

In relazione alla tipologia si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, previa verifica della rispondenza della categoria catastale alle caratteristiche degli alloggi.

In caso di non rispondenza, l'ente gestore è tenuto a richiedere la revisione catastale e ad applicare in via provvisoria la categoria proposta.

Art. 26.

Classe demografica dei comuni

In relazione alla classe demografica dei comuni si applicano i coefficienti stabiliti all'art. 17 della legge n. 392.

I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente *f*) del citato art. 17 della legge n. 392.

Art. 27.

Ubicazione

In relazione all'ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della legge n. 392, salvo la facoltà dei comuni di individuare zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi, anche sulla base dell'inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.

Per gli alloggi individuati dai comuni ai sensi del precedente comma, anche su proposta dell'ente gestore, si applica il coefficiente 0,90

Per gli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,90.

Art. 28.

Determinazione del canone di locazione

Per la determinazione del canone riferito ai caratteri oggettivi dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione dell'alloggio è pari al costo base moltiplicato per i coefficienti indicati nell'art. 23 e applicati secondo le specificazioni contenute nei precedenti articoli.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli immobili ultimati entro il 31 dicembre 1975.

Ai fini dell applicazione della presente legge, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975 il costo base di produzione stabilito annualmente ai sensi dell'art. 22 della legge n. 392 è abbattuto nella misura del 15%.

Art. 29.

Calcolo del canone di locazione

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone definito ai sensi degli articoli precedenti alle percentuali sottoindicate, sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario; a tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito, con le relative percentuali:

A) al 15% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

B1) al 60% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

B2) al 70% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso tra l'importo di cui al precedente punto *B1*) e il limite di assegnazione;

B3) al 90% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare fra il limite del precedente punto *B2*) e il limite di assegnazione aumentato del 25%;

C) al 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto *B3*), fino al limite di decadenza.

L'aggiornamento dei dati relativi alle condizioni reddituali degli assegnatari deve essere effettuato dagli enti gestori con frequenza non inferiore al biennio e con conseguente verifica ed eventuale modifica della fascia di reddito e di canone.

Gli IACP sono tenuti, contestualmente all'adozione della deliberazione di proposta alla Regione dell'ammontare annuo delle quote *b*) e *c*) di cui all'art. 25 della legge n. 513, a comunicare alla Regione stessa la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi. La Regione, in conformità ai criteri nazionali stabiliti dal CIPE, a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla precedente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione del consiglio regionale alle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggior entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513.

Art. 30.

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 29 è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal CER.

Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'articolo citato è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino alla data suddetta e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Detti aggiornamenti annuali sono computati con decorrenza dal 1° agosto 1979 per gli alloggi assegnati in locazione prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla base della variazione giugno 1979/giugno 1978 dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT. Gli aggiornamenti relativi agli alloggi assegnati in locazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 sono computati con decorrenza dal 1° agosto dell'anno successivo alla data dell'assegnazione, sulla base del 75% della variazione dell'indice dei prezzi, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Relativamente agli alloggi di cui al comma precedente, l'aggiornamento annuale del canone da effettuarsi successivamente all'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo il disposto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 31.

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 29 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 32.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione dal secondo mese dalla data di entrata in vigore della legge regionale.

Dalla data suddetta fino all'accertamento dei redditi agli assegnatari è applicato il canone di locazione sottoindicato, a seconda del canone cui gli stessi siano sottoposti alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) canone indicato sub *B1*) dell'art. 29 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo ridotto ai sensi del nono comma dell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

2) canone indicato sub *B2*) dell'art. 29 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo ridotto ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 22 della citata legge n. 513;

3) canone indicato sub *B3*) dell'art. 29 per gli assegnatari sottoposti al canone minimo di cui all'art. 22 della legge citata;

4) canone indicato sub *C*) dell'art. 29 per gli assegnatari sottoposti al canone fissato ai sensi degli ultimi due commi del citato art. 22 della legge n. 513.

Art. 32.

Accertamento periodico del reddito

La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 10 ed alle disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Qualora l'assegnatario non produca la documentazione richiesta o dichiari un reddito ritenuto inattendibile dall'ente gestore, si applica il canone di cui al punto *C*) del precedente art. 29.

Art. 33.

Fondo sociale

E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per l'integrazione delle spese per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, appartenenti alla fascia 1) di cui al precedente art. 29.

La giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso.

Gli enti pubblici diversi dagli IACP costituiscono il fondo sociale attraverso la destinazione di un'aliquota delle entrate derivanti dai canoni determinati ai sensi del punto *C*) del precedente art. 29, secondo la percentuale fissata dalla giunta regionale.

Art. 34.

Morosità nel pagamento del canone

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora.

Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

Tale impossibilità o grave difficoltà non può comunque valere per più di sei mesi.

Titolo IV

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI

Art. 35.

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli enti gestori debbono dotarsi di strumenti tecnici, operativi e giuridici di sostegno delle autogestioni, con particolare riguardo per gli alloggi prevalentemente occupati da anziani o da persone non autonome.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali sul rendiconto redatto dall'ente.

E' facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30%.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Art. 36.
Alloggi in amministrazione condominiale

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

Titolo V
ANNULLAMENTO, DECADENZA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Art. 37.
Annullamento dell'assegnazione

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporaneamente notizia all'ente gestore.

I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere della commissione di assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del sindaco — che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 38.
Decadenza dell'assegnazione

La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e*);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 39.

Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, fatta eccezione per il parere della commissione di assegnazione.

La decadenza dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo art. 39, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera *e*) del presente articolo.

Art. 39.
Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione, di cui al precedente punto *f*), fino ad un massimo pari al doppio di tale limite. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente punto ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, limitatamente alla parte afferente il canone.

La regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione — in via prioritaria — di una quota degli alloggi compresi in detti programmi agli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza, o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, ed ai fini dell'emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. E' compito dell'ente gestore d'intesa con i comuni interessati graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

1*a*) in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La decadenza dell'assegnazione è dichiarata — ed immediatamente eseguita — dopo il secondo accertamento annuale consecutivo nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano pari o superiori al 50 % del limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario;

1*b*) entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito che superi dal 25% al 30% il limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, fatta eccezione per gli assegnatari nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella successiva classe di gradualità;

1*c*) in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari con redditi compresi nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato fino al 25 %.

Tale modalità o estesa anche agli assegnatari appartenenti alla classe di reddito superiore, i cui alloggi siano ubicati nei comuni indicati nel punto precedente.

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale eventuali ulteriori forme di proroga dell'esecuzione della dichiarazione di decadenza potranno essere autorizzate dalla Regione, per un periodo massimo di un anno, soltanto su motivata richiesta del comune d'intesa con l'ente gestore; limitatamente a situazioni di accertata e oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative alternative anche precarie.

Art. 40.

Risoluzione del contratto

L'ente gestore procede ai sensi dell'art. 34 alla risoluzione del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza dall'assegnazione.

Il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni — costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 41.

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue con querela, ai sensi dell'art. 633 del codice penale che occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 38 fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 385 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

L'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto il rilascio degli alloggi occupati da cessionari senza titolo.

A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente terzo comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 42.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 26 ottobre 1984

p. *Il presidente*: COLAGIOVANNI

(477)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1984, n. 55.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19: «Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, «Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia» sono apportate le modificazioni e le integrazioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 4 è sostituito come segue:

«(*Funzioni amministrative*). — Salvo quanto disposto dagli articoli successivi relativamente alle funzioni mantenute alla competenza della Regione, fatta salva la competenza delle unità sanitarie locali ai sensi della normativa vigente, le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna, ripopolamento e gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina e di esercizio venatorio, comprese quelle non espressamente previste dalla presente legge, sono delegate alle province».

Art. 3.

All'art. 5, primo comma, lettera *e*), dopo le parole «Unione zoologica italiana» aggiungere «Lega italiana protezione uccelli, comitato federativo protezione animali e natura regione Liguria».

All'art. 5, primo comma, è aggiunta la seguente lettera *l*) «un medico veterinario designato dal competente ordine provinciale dei veterinari».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 6 è soppresso.

Art. 5.

All'art. 7 dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«I piani dovranno altresì essere coordinati con i singoli piani dei parchi di cui alle leggi regionali di attuazione della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 8 i due termini «31 dicembre 1981» e «31 dicembre 1980» sono rispettivamente sostituiti dai termini «31 dicembre 1985» e «31 dicembre 1984».

Art. 7.

L'art. 9 è sostituito come segue:

«(*Centri pubblici per la produzione di selvaggina*). — Nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 e delle indicazioni della carta faunistica-venatoria di cui all'art. 8, sulla base di un apposito regolamento regionale, le province provvedono alla costituzione, gestione e potenziamento di centri pubblici per la produzione di selvaggina, con il compito di:

a) produrre e fornire selvaggina per il ripopolamento del territorio regionale;

b) sperimentare ed adottare nuove forme di allevamento e sviluppo agevolato della selvaggina, presente o da immettere, tenuto conto della necessità di riequilibrare faunisticamente il territorio della Regione, fornendo anche la relativa assistenza tecnica ai proprietari e conduttori di fondi ed alle associazioni di cui al successivo comma;

c) controllare tutti i selvatici comunque destinati al ripopolamento faunistico del territorio ligure affinché le eventuali immissioni non alterino l'equilibrio ecologico.

Per raggiungere gli scopi di cui alla lettera *a*) le province possono avvalersi delle associazioni venatorie e naturalistiche riconosciute e/o di proprietari e conduttori di fondi singoli o associati, operanti anche fuori del territorio ligure».

Art. 8.

La rubrica dell'art. 10 è sostituita come segue:

«(*Addestramento e allenamento degli ausiliari da caccia*)».

— Il primo comma dell'art. 10 è sostituito come segue:

«L'allenamento dei cani da caccia nel territorio da aprirsi alla caccia può essere condotto tutti i giorni, ad esclusione di quelli di silenzio venatorio, secondo le modalità stabilite nel calendario venatorio, a partire da una data non antecedente il 15 agosto, sino al giovedì immediatamente precedente la data di apertura della caccia alla selvaggina stanziale».

Al terzo comma le parole «cani da ferma» sono sostituite con le parole «cani da caccia».

Art. 9.

L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito come segue:

« Le province competenti per territorio elaborano e trasmettono alla Regione un proprio progetto per la ulteriore regolamentazione della materia sotto il profilo della tutela della fauna tipica e dell'esercizio venatorio l'interno della zona faunistica delle Alpi.

Il consiglio regionale su proposta della giunta, sentite le comunità montane interessate e il comitato tecnico consultivo regionale, approva il regolamento per la zona faunistica delle Alpi ».

Art. 10.

Le funzioni attribuite alla giunta regionale dal secondo comma dell'art 14 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, sono delegate alle province.

Art. 11.

Le lettere *b*) e *d*) del primo comma dell'art. 15 sono sostituite come segue:

« *b*) le tre giornate fisse settimanali di caccia alla selvaggina stanziale, che possono variare da provincia a provincia su proposta di ciascuna di esse;

d) le modalità e i tempi da osservarsi nell'allenamento degli ausiliari da caccia di cui all'art. 10 e nell'impiego degli stessi dopo la chiusura dell'esercizio venatorio alle specie indicate dall'art. 11, n. 4, della legge n. 968/1977 ».

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nel calendario venatorio regionale puo essere previsto che, su proposta delle province interessate, le tre giornate di caccia alla selvaggina stanziale, fermo restando il rispetto delle giornate di silenzio venatorio previste al secondo comma dell'art. 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, siano a scelta del cacciatore ».

Art. 12.

Nel terzo comma dell'art. 16 le parole « 5 galli forcelli » vengono sostituite da « 3 galli forcelli ».

Art. 13.

Nel secondo comma dell'art. 17 alle parole « 45 per cento » sono sostituite le parole « 50 per cento ».

Il terzo comma è modificato come segue:

« Ferme restando per il cacciatore singolo le quote giornaliere e stagionali di cui all'articolo precedente, all'esercizio della caccia al cinghiale sono ammesse le squadre e/o i cacciatori singoli a seconda delle norme regolamentari emanate dalle singole province, sentito il comitato tecnico consultivo regionale ».

Art. 14.

Il terzo comma dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

« Tali organismi sono composti in maggioranza dai rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute in proporzione alla consistenza dei soci organizzati sui territori oggetto della gestione e comprendono anche rappresentanti della provincia, delle comunità montane e dei comuni interessati per territorio, dei naturalisti, degli agricoltori e dei coltivatori diretti ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

« Previe intese con le regioni interessate potranno costituirsi tra province liguri e province appartenenti a regioni partecipanti all'intesa, organismi interprovinciali finalizzati alla istituzione e regolamentazione di bacini territoriali per l'esercizio comune delle attività venatorie.

In tali casi le province possono erogare appositi contributi allo scopo di ripristinare e incrementare il patrimonio faunistico di tali bacini ».

Art. 15.

L'art. 19 è sostituito come segue:

« (*Gestioni per l'esercizio della caccia*). — Le province, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, promuovono la costituzione degli organismi associativi di cui all'art. 15, secondo e terzo comma della legge n. 968/1977 per la gestione dell'intero territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi e dei territori anche non compresi nella zona stessa con i limiti previsti nel terzo comma del presente articolo.

La zona faunistica delle Alpi è gestita in base al regolamento di cui all'art. 11.

I territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi, gestiti ai sensi del presente articolo, non possono nel loro insieme superare il trenta per cento della superficie agrario-forestale di ciascuna provincia.

Alla gestione sono ammessi anche i cacciatori non residenti che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio. Non è ammessa la partecipazione a più d'una struttura associativa.

Il contributo finanziario di partecipazione per ogni cacciatore ammesso è fissato annualmente dalle province interessate, sentiti gli organismi di gestione ed il comitato tecnico regionale.

Le somme introitate a titolo di partecipazione devono essere destinate, per almeno due terzi, al ripristino ed alla salvaguardia dell'ambiente nonché alla produzione di selvaggina allo stato naturale, attuati mediante interventi diretti degli organismi di gestione e corresponsione d'incentivi a favore dei proprietari e conduttori di fondi che s'impegnano in tal senso.

Nel territorio gestito ai sensi del presente articolo la caccia alla selvaggina migratoria, condotta con l'osservanza delle norme regolamentari e comunque senza l'uso del cane, può essere esercitata soltanto da appostamento, previa corresponsione di un apposito contributo finanziario annuale non superiore ai due terzi della quota stabilita per la caccia alla selvaggina stanziale.

L'avvenuta ammissione all'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale e/o migratoria viene fatta risultare sul tesserino regionale ».

Art. 16.

Dopo l'art. 19, come modificato dalla presente legge, è aggiunto il seguente art. 19-*bis*:

« (*Aziende faunistico venatorie*). — Le province, sentito il comitato tecnico consultivo regionale, possono affidare alle strutture associative di cui all'art. 19 eventualmente costituite, che ne facciano richiesta, la gestione di aziende faunistico venatorie, limitatamente al dieci per cento della superficie agrario forestale del territorio provinciale ».

Art. 17.

Il primo comma dell'art. 20 è mofificato come segue:

« Le province, sentiti i propri comitati tecnici consultivi, delimitano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone di rispetto nelle quali è vietato impiantare appostamenti nonché condurre la caccia da appostamenti preesistenti ».

Art. 18.

Il secondo comma dell'art. 21 è modificato come segue:

« Sono considerati temporanei tutti gli appostamenti non in muratura e cemento, per cui non sono state richieste le concessioni di appostamento fisso. Per la eventuale modificazione o occupazione stabile del terreno è necessario il consenso scritto del proprietario e del conduttore del fondo ».

Il quarto comma è modificato come segue:

« Un nuovo appostamento non può essere impiantato a meno di cento metri da zone di divieto di qualsiasi tipo nonché da altro preesistente sia esso fisso o temporaneo, sino a che questo risulti occupato da un titolare di licenza di caccia, salvo il consenso di quest'ultimo ».

Art. 19.

L'art. 22 è sostituito come segue:

« (*Appostamenti fissi*). — Le province, sentiti i propri comitati tecnici consultivi, possono consentire la caccia alla selvaggina migratoria, condotta da palchi e appostamenti fissi nel rispetto delle forme tradizionali, fissando di anno in anno il periodo di tempo nel quale tale caccia può essere esercitata.

In assenza del concessionario, l'impianto può essere utilizzato dal cacciatore primo occupante ».

Art. 20.

All'art. 24, secondo comma, dopo la parola « province », aggiungere: « sentito il comitato tecnico consultivo provinciale ».

Dall'elenco dello stesso comma sono soppresse le parole: « fringuello (Fringilla coelebes) » e « peppola (Fringilla montifringilla) ».

Il sesto comma è modificato come segue:

« Nel corso dell'esercizio venatorio ogni cacciatore non deve utilizzare o comunque avere con sé più di dieci richiami vivi appartenenti a specie di uccelli migratori delle quali è consentita la caccia ».

Art. 21.

Il primo comma dell'art. 25 è sostituito come segue:

« Salvo che nei centri di cui all'art. 9 ed in quelli di cui all'art. 6, primo comma, lettera *d*), della legge n. 968/1977, è vietato a chiunque detenere selvaggina viva, eccettuati i richiami di cui all'art. 24, il divieto non si applica per le aree recintate quando siano aperte al pubblico e siano state autorizzate dalle province ».

Il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Ciascuna provincia predispone un progetto di regolamento per la disciplina e le autorizzazioni degli allevamenti di tutte o parte delle specie animali appartenenti alla fauna oggetto di caccia sulla base di quanto disposto dall'art. 19 della legge n. 968/1977.

I progetti di regolamento di cui al comma precedente sono trasmessi alla Regione ed approvati con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta ».

Art. 22.

L'art. 26 è sostituito come segue:

« (*Commercio di selvaggina morta*). — E' vietato vendere, detenere per vendere e/o acquistare selvaggina morta che non sia di legittima provenienza.

Le province predispongono i relativi controlli »

Art. 23.

L'ultimo comma dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Ai componenti delle commissioni vengono corrisposte le indennità previste dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 5 marzo 1984 n. 13, nel rispetto delle norme vigenti che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti pubblici ».

Art. 24.

Il secondo comma dell'art. 40 è sostituito come segue:

« E' istituita altresì, con decorrenza dal 1° luglio 1979, la tassa regionale per l'autorizzazione ad aprire e gestire centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, ad esclusione dei centri previsti dall'art. 9, nella misura di lire 5.000 per ettaro o frazione di esso ».

Art. 25.

Nel primo comma dell'art. 41 le parole « 50 per cento » sono sostituite dalle parole « 90 per cento ».

Art. 26.

L'art. 42 è modificato come segue:

« (*Fondo di tutela della produzione agricola*): — A partire dall'esercizio finanziario 1984, le province destinano almeno il 10 per cento delle somme loro assegnate ai sensi dell'art. 41 alla costituzione di un fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla selvaggina e dall'attività venatoria.

I fondi sono gestiti da appositi comitati, istituiti e regolamentati dalle province e presieduti dall'assessore provinciale competente nella materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, secondo comma, della legge n. 968/1977.

Gli eventuali stanziamenti non utilizzati sono impiegati per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al precedente art. 41 ».

Art. 27.

L'art. 44 è soppresso.

Art. 28.

L'art. 45 è sostituito dal seguente:

« Fino alla approvazione del regolamento di cui all'art. 9 è consentito alle assegnazioni venatorie riconosciute di continuare a gestire gli impianti di allevamento realizzati dalle stesse che risultino in attività ed a immettere i selvatici in essi prodotti nel territorio aperto alla caccia. Tali operazioni si svolgono sotto il controllo delle province ».

Art. 29.

L'art. 46 è modificato come segue:

« (*Ripopolamento*). — Sulla base dei criteri di cui all'art. 7 e degli studi di cui all'art. 8 e tenuto conto di quanto stabilito all'art. 9 le province, sentiti i propri comitati tecnici consultivi, provvedono annualmente, anche mediante appositi acquisti, al ripopolamento faunistico del territorio ».

Art. 30.

Nel primo comma dell'art. 48, le parole « al 50 per cento » sono sostituite dalle parole « ad almeno il novanta per cento », la frase « — 2640 "Spese per l'incremento del patrimonio faunistico regionale" con una previsione di L. 670.000.000 » è soppressa.

Art. 31.

Regolamento regionale per la gestione di centri pubblici per la produzione di selvaggina

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il regolamento di cui al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, come modificato dalla presente legge.

La ulteriore delega alle province disposta per il regolamento e la gestione dei centri pubblici di produzione di selvaggina opera dalla data di efficacia del regolamento di cui al comma precedente e comunque dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Regolamento relativo alla zona delle Alpi

Il progetto di regolamento di cui all'art. 11 della legge regionale 1° giugno 1979, n. 19, come modificato dalla presente legge, deve essere trasmesso alla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni dello stato di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1984:

soppressione dello stanziamento di L. 607.197.000, in termini di competenza e di cassa, del cap. 2640 « Somme per l'incremento del patrimonio faunistico regionale »;

aumento di L. 607.197.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del cap. 2630 « Somme corrispondenti ad almeno il novanta per cento delle tasse di cui alla legge regionale sulla protezione della fauna e la disciplina della caccia da ripartire fra le province per il finanziamento delle funzioni delegate in materia ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 dicembre 1984

MAGNANI

(469)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221